



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

Ufficio riconoscimento ai fini sportivi
Vigilanza e Registri sportivi

Provvedimento n. 5

del 31/03/2025

Oggetto: Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche - "APS ALFAROMEO CLUB BELLUNO", CF 93055510254 - Revoca iscrizione

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO** il "Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche" di cui alla delibera del Consiglio Nazionale n. 1574 del 18 luglio 2017;
- VISTA** la Delibera di Consiglio Nazionale n. 1720 del 15 settembre 2022 con la quale, nell'ambito dell'ordinamento sportivo nazionale facente capo al CONI, è stata effettuata una ricognizione di principi, effetti e finalità derivanti dall'iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI con le modalità previste dal suddetto Regolamento di Funzionamento in vigore;
- VISTO** l'art. 6 rubricato "Cancellazioni", comma 3 del Regolamento per cui *"sono cancellate dal Registro, con provvedimento di revoca del Segretario Generale del CONI ovvero di un suo delegato, le iscrizioni delle Associazioni/Società sportive che:*
- a) abbiano deliberato il proprio scioglimento. In tale ipotesi verranno cancellate tutte le affiliazioni riferite all'Associazione/Società presenti nel Registro alla data di cessazione di ogni attività comunicata dal legale rappresentante dell'Associazione/Società all'Organismo di affiliazione;*
 - b) perdano uno dei requisiti, di cui al precedente articolo 3, successivamente all'iscrizione;*
 - c) invitate dal CONI ad aggiornare i propri dati identificativi ai sensi del precedente art. 5 comma 3 non vi abbiano provveduto entro 15 gg. dall'avviso. L'avviso è trasmesso all'indirizzo mail collegato all'utenza e all'Organismo sportivo di appartenenza;*

7/11

d) non risultino integrate le informazioni obbligatorie per l'iscrizione nei termini stabiliti dalla comunicazione CONI. Le comunicazioni di carattere generale sono trasmesse ai soli Organismi sportivi di appartenenza mentre la comunicazione per i singoli casi è trasmessa all'indirizzo mail collegato all'utenza e all'Organismo di affiliazione";

VISTA la comunicazione e-mail del 20/03/2025 con la quale l'Ente di Promozione Sportiva AICS ha trasmesso propria dichiarazione di revoca dell'affiliazione per attività sportiva, in data 02/02/2025, alla propria affiliata "**APS ALFAROMEO CLUB BELLUNO**", CF **93055510254**, precisando che l'affiliazione è rimasta comunque attiva per le attività di promozione sociale;

VISTA l'iscrizione in data **16/05/2017** della "**APS ALFAROMEO CLUB BELLUNO**", CF **93055510254**, quale affiliata all'Ente AICS con codice affiliazione 113403, valida sino al 31/12/2017 e rinnovata, con la comunicazione di avvenuto rinnovo dell'affiliazione da parte dell'Ente medesimo, per gli anni sportivi successivi fino a quello in scadenza al **31/12/2025**;

RITENUTO che alla luce della citata comunicazione del 20/03/2025, l'iscrizione della "**APS ALFAROMEO CLUB BELLUNO**", CF **93055510254** si intende valida sino al **01/02/2025** e che a far data dal 02/02/2025, sia carente di uno dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, del succitato Regolamento,

DISPONE

- ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. b) del Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, la revoca dell'iscrizione della "**APS ALFAROMEO CLUB BELLUNO**", CF **93055510254**, e quindi del riconoscimento ai fini sportivi del CONI e di ogni effetto ad esso connesso, a far data dal 02/02/2025;
- di comunicare tale disposizione all'Agenzia delle Entrate per le attività di competenza.

Segretario Generale
Carlo Mornati